



## IL RETTORE

- VISTA:** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle università";
- VISTA:** la Legge 30 novembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" con specifico riferimento all'art. 24, denominato "ricercatori a tempo determinato";
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010, emanato con D.R. 29 giugno 2011, n. 8444 e successive modifiche;
- VISTA** la proposta della Commissione III "Politiche del personale", elaborata nella seduta del 31 marzo 2016, di integrare il suddetto Regolamento all'art. 5 – Modalità di selezione, comma 7 dopo il terzo capoverso, nel senso di consentire la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e la relativa attribuzione dei punteggi non solo in conformità ai criteri previsti dal Decreto del Ministro, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011, ma anche tenendo conto della congruenza con la specifica attività di ricerca prevista nel bando;
- VISTA:** la delibera del 20 aprile 2016, n. 63 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta di modifica all'articolo 5 del sopracitato regolamento;
- VISTA:** la delibera 28 aprile 2016, n. 115 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle sopracitata proposta;
- RITENUTO:** inoltre, apportare una modifica di natura tecnica all'art. 3, comma 1, lettera b) inserendo la modifica intervenuta con la Legge 25 febbraio 2016, n. 21, (Milleproroghe 2016) che equipara gli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della L. 449/97 e successive modificazioni, gli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 ai fini dell'ammissione alle procedure ricercatori b);
- RITENUTO:** pertanto, necessario procedere a modificare in tal senso il suddetto regolamento;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Sono emanate le modifiche al *regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010*, emanato con D.R. 29 giugno 2011, n. 8444 e successive modifiche ed integrazioni, così come di seguito riportato:

- All'art. 3, comma 1 lettera b) inserire dopo la dicitura "assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della L. 449/1997" la dicitura "e ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010".
- All'art. 5 – Modalità di selezione, comma 7, dopo il terzo capoverso, inserire la frase "La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e la relativa attribuzione dei punteggi avviene in conformità ai criteri previsti dal Decreto del Ministro, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011, nonché alla congruenza con la specifica attività di ricerca prevista nel bando."

### Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore all'atto della sua emanazione e pubblicato su [www.unipi.it](http://www.unipi.it).

IL RETTORE  
Prof. M. Augello

ps